

Edizione di giovedì 15 maggio 2014

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Conferimenti in natura nelle SPA: quando è utilizzabile il fair value del bene risultante dal bilancio](#)

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Anche per l'anno 2014 la detassazione dei premi di produttività](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[Imponibili le vendite del collezionista?](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Resi di beni da parte del soggetto comunitario con intrastat variabile](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[La circolare n. 9/E "allarga" il bonus dipendenti](#)

di Luca Vannoni

BUSINESS ENGLISH

[Tax return: come tradurre la denuncia dei redditi in inglese](#)

di Stefano Maffei

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti in natura nelle SPA: quando è utilizzabile il fair value del bene risultante dal bilancio

di Fabio Landuzzi

L'articolo **2343-ter, comma 2, lett. a), Cod. civ., esclude** la necessità della **relazione giurata di stima** ex articolo 2343, Cod. civ., quando il **valore attribuito ai beni in natura** od ai crediti **conferiti** al capitale, ed eventuale sovrapprezzo, della SPA è **pari od inferiore al fair value** iscritto nel **bilancio dell'esercizio precedente** a quello nel quale il conferimento è effettuato; viene posta la **condizione** che il **bilancio** sia soggetto a **revisione legale dei conti** e che la relazione del revisore **non esprima rilievi** in ordine alla valutazione del bene oggetto di conferimento. Questa disposizione è preceduta dalla locuzione "fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma"; la Relazione al provvedimento legislativo ha chiarito che il significato da attribuire a questa locuzione è quello di consentirne l'applicazione anche riguardo al conferimento di **valori mobiliari** o strumenti del mercato monetario, **quando non sia applicabile il primo comma** dell'articolo 2343-ter.

Riguardo alla concreta applicazione di questa norma, si pongono però **temi applicativi** tutt'altro che semplici. In primo luogo, mentre non vi è dubbio sul fatto che questa possibilità sia consentita per conferire singoli cespiti quali beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti, ecc., maggiori perplessità desta il suo allargamento anche al **conferimento in SPA di aziende** o rami di azienda. Infatti, come osserva lo **Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 50-2011/I**, vi è da una parte la **tesi favorevole** di chi sostiene che questa soluzione sia **percorribile senza fare emergere** dal conferimento alcun **avviamento**, salvo che già non sia iscritto nel bilancio del conferente, mentre per altri sostenitori della **tesi contraria** questa modalità **non sarebbe applicabile** al caso dell'azienda in quanto non sarebbe possibile trattarla alla stregua di un bene rappresentato nel bilancio d'esercizio, **a meno che** non si trattasse di un'azienda a sua volta oggetto di precedente acquisto.

Il **bilancio** da cui viene tratto il *fair value* del bene conferito deve poi avere alcune **caratteristiche**:

- Deve trattarsi di un **bilancio d'esercizio** redatto secondo i **Principi contabili internazionali las / Ifrs** (in questo senso si è espressa anche **Assonime nella Circolare n. 19/2011** nonché il **Notariato di Milano nella Massima n. 120**), e quando il bene sia stato iscritto in detto bilancio secondo il **metodo del fair value**;
- Deve trattarsi del **bilancio dell'esercizio precedente** a quello in cui il conferimento è

effettuato; tuttavia, secondo il Notariato non potrebbe essere utilizzato un bilancio riferito ad una data anteriore a quella di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale siano già scaduti i termini per l'approvazione;

- E' preferibile interpretare la norma nel senso di circoscrivere il riferimento al **bilancio del solo conferente**, ovvero escludendo la possibilità (che sarebbe apparentemente aperta stante il tenore letterale della norma) di riferirsi ad un **bilancio di un soggetto terzo** (ad esempio, potrebbe essere il caso del conferente che abbia a sua volta acquistato il bene da apportare nella SPA da una società che redige il bilancio secondo i principi las / Ifrs); **Assonime** si mostra invece **più aperta a questa possibilità** quando non sia disponibile il bilancio del conferente con le caratteristiche richieste dalla legge;
- Deve trattarsi del **bilancio d'esercizio**, dovendosi **escludere l'uso di bilanci straordinari**;
- Il bilancio deve essere **soggetto a revisione legale dei conti**, essendo quindi **esclusa la revisione volontaria**, e dovrà essere anche **escluso** il ricorso a questa modalità ogni qualvolta il revisore legale abbia espresso un **giudizio negativo sul bilancio** nel suo complesso od anche abbia rilasciato una dichiarazione di **impossibilità ad esprimere il giudizio** sul bilancio; non sarà invece ostativo il caso di un giudizio positivo con rilievi, quando i rilievi non siano riferiti al bene oggetto del conferimento.

IMPOSTE SUL REDDITO

Anche per l'anno 2014 la detassazione dei premi di produttività

di Luca Mambrin

Anche per **l'anno 2014** è stata prorogata la misura prevista dall'art. 1 commi 481 e 482 della Legge 228/2012 che prevede la detassazione delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività del lavoro; con la pubblicazione nella G.U. del D.P.C.M 19/02/2014 ne sono state **definite le modalità attuative**.

La **novità** maggiormente rilevante del provvedimento è sicuramente rappresentata dall'**incremento dell'importo detassabile** fino ad **euro 3.000 lordi** (per l'anno 2013 l'importo massimo detassabile era fissato ad euro 2.500), mentre è rimasto invariato rispetto lo scorso anno il **limite di reddito** di lavoro dipendente oltre al quale **non è possibile applicare l'agevolazione**, pari ad **euro 40.000**.

In merito alle modalità attuative del provvedimento il comma 4 dell'art. 1 del **D.P.C.M. del 19/02/2014** ha confermato la possibilità di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal **D.P.C.M. del 22 gennaio 2013**, relativo alla **detassazione 2013**; il comma 3 del decreto precisa tuttavia che "entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull'andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell'eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione".

Da un punto di vista **soggettivo** per **l'anno 2014** rimane sostanzialmente **invariata** la platea di beneficiari interessati all'agevolazione: sono i **lavoratori dipendenti del settore privato** percettori di redditi di lavoro dipendente **non superiore (nel 2013) ad € 40.000** al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva.

Si ritiene siano validi i chiarimenti forniti nella [**C.M. 11/E/2013**](#) dell'Agenzia delle Entrate; pertanto ai fini della verifica della soglia reddituale anche per l'anno 2013 devono essere presi in considerazione:

- **l'ammontare complessivo** dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir;
- vanno ricompresi nel computo anche i redditi di cui all'art. 49 comma 2 del Tuir, quali **le pensioni e gli assegni ad essa equiparati**;
- devono essere considerati anche i redditi di lavoro dipendente riconducibile ad **un'attività di lavoro svolta all'estero**;
- sono **esclusi** dal computo **redditi soggetti a tassazione separata** e i redditi diversi da

quelli di lavoro dipendente ed equiparati.

Vanno considerate le somme ed i valori percepiti entro **il 12 gennaio 2014**, secondo il principio **di cassa allargata**; l'agevolazione spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2013 **non hanno conseguito redditi** mentre **è irrilevante** l'eventuale superamento **nel 2014 della soglia di € 40.000**.

Vengono confermate anche le categorie di **soggetti esclusi** dall'agevolazione in questione ovvero:

- **i dipendenti pubblici** (tra cui anche scuole, CCIAA, università);
- **i dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente nell'anno 2013 superiore ad € 40.000;**
- **i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

Da un punto di **vista oggettivo** l'**art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013** fornisce la definizione della **“retribuzione di produttività”** ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato.

Il Decreto stabilisce anzitutto che *“per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/reddittività/qualità/efficienza/innovazione”*.

Come precisato nella [circolare del Ministero del Lavoro n.15/2013](#) le voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.

A titolo puramente esemplificativo, tali voci possono essere collegate:

- **all'andamento del fatturato;**
- **ad una maggior soddisfazione della clientela** rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
- **a minori costi di produzione** a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;
- **alla lavorazione di periodi di riposo** di origine pattizia (ad es. ROL);
- **a prestazioni lavorative aggiuntive** rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
- **a premi di rendimento o produttività** (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
- **ai ristorni ai soci delle cooperative** nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato.

Il Decreto poi **in alternativa alla precedente** definizione stabilisce che “*per retribuzione di produttività si intendono o in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle quattro aree di intervento:*”

1. **ridefinizione dei sistemi di orari** e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
2. **introduzione di una distribuzione flessibile** delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
3. **adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie** con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
4. **attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione** delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art. 13 della L. n. 300/1970.

Continua ad essere valido anche il disposto **dell'art. 3, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2013** che prevede che “*i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto*”.

Anche per questo aspetto rimangono validi i chiarimenti dell'Agenzia contenuti nella **C.M. 11/E/2013** e nella circolare del **Ministero del lavoro n. 15/2013** per cui:

- per i **contratti già sottoscritti alla data del 14 maggio 2014** il termine per il **deposito è stato fissato entro 30 giorni al 14 maggio 2014**;
- per i **contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina** che prevedono l'erogazione di una retribuzione di produttività è possibile **applicare l'agevolazione sin dal 1 gennaio 2014**.

Infine, in merito alle modalità di **versamento dell'imposta sostitutiva del 10%** l'Agenzia delle entrate nella citata **C.M. 11/E/2013** ha precisato che:

- il sostituto d'imposta **può compensare** l'imposta sostitutiva con **altre ritenute dovute** nello stesso periodo d'imposta, ai sensi del d.P.R. n. 445/1997.
- l'eventuale imposta sostitutiva **versata in eccedenza**, e non recuperata, risultante dalla dichiarazione del sostituto **d'imposta può essere chiesta a rimborso** o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione;
- nel caso in cui **l'imposta sostitutiva non sia stata trattenuta dal sostituto d'imposta**,

può essere applicata dal **contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**, sempreché ne ricorrono i presupposti, e può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

IMPOSTE SUL REDDITO

Imponibili le vendite del collezionista?

di Luigi Scappini

La **cessione** di una **collezione d'arte** da parte di un soggetto privato configura un **reddito tassabile**?

E se la risposta è positiva, esso va ascritto tra i **redditi diversi** o quelli di **impresa**?

Se è fuor di dubbio che la **cessione isolata**, da parte di un persona fisica, di un bene qualificabile come antichità **non** possa essere generatrice di un reddito **imponibile**, così non è quando le **cessioni si susseguono nel tempo e/o come spesso accade, le stesse siano demandate a professionisti del settore quali le case d'aste.**

Non di rado, infatti, soggetti che, in un più o meno ampio lasso temporale, hanno proceduto all'acquisto, ai fini di puro collezionismo, di un numero ingente di opere d'arte, decidono di procedere alla loro cessione.

Per poter rispondere correttamente è necessario verificare, dapprima se l'attività sia inquadrabile nel contesto delineato dall'**articolo 55 del Tuir** e poi, in second'ordine, se la risposta dovesse essere negativa, contestualizzare la cessione delle opere d'arte nella variegata fattispecie dei **redditi diversi**, infatti, si ricorda come si considerino come tali i redditi che *"non costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente"*.

Una volta che il reddito non dovesse essere collocabile né tra quelli di impresa, né tra quelli diversi, si dovrebbe concludere per la non imponibilità dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 55 Tuir produce un **reddito di impresa** l'esercizio di una delle attività contemplate all'articolo 2195 codice civile esercitata in modo **abituale, anche se non esclusiva e anche se non organizzata** sotto forma di impresa.

Inoltre, per quanto attiene le **prestazioni di servizio** non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2195 codice civile, indicate all'articolo 55, comma 2, lettera a) del Tuir, esse, per generare reddito d'impresa devono essere organizzate in **forma di impresa**.

Sul presupposto che la definizione offerta dal Legislatore non è così *tranchant*, sicuramente

utile è ripercorre l'indirizzo giurisprudenziale che si è andato consolidando nel tempo.

Per quanto attiene la giurisprudenza, significative, seppur dattate, sono le sentenze **n. 3690 del 9 dicembre 1985 e n. 8193 del 26 febbraio 1997** da cui si evince come **requisito fondamentale** affinché l'esercizio un'attività commerciale determini un reddito di impresa **non** è tanto **l'organizzazione** (che potrebbe anche non sussistere), **quanto la professionalità abituale**: del resto, in assenza di quest'ultima, si ricadrebbe automaticamente nei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), che si applica per le attività commerciali non esercitate abitualmente.

Quindi, quello che bisogna indagare è il significato di **professionalità** che viene individuato, con la **sentenza n. 3690/85** nella **coesistenza di abitualità, stabilità e sistematicità**, requisiti che presuppongono una presenza ininterrotta, ben potendo riscontrarsi in quelle attività che sono per loro definizione stagionali.

Ma, ai fini che qui interessano, maggior significato riveste la successiva **sentenza n. 8193/97** ove i supremi giudici affermano che *"la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi"*, circostanza che non si ritiene riscontrabile nel **collezionista** di opere d'arte il quale, a ben vedere, si pone quale **scopo ultimo** quello di **incrementare la propria collezione** e quindi il **godimento** della stessa.

Interessante è anche la sentenza di merito della **CTP di Pisa, la n. 33 del 23 ottobre 2003**, con cui è stato affrontato il caso di un avvocato a cui veniva contestato il **commercio di auto d'epoca** con conseguente accertamento di un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.

Partendo dal presupposto che le attività che generano redditi diversi ex lettera i) sono le stesse che producono reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir, a parere dei giudici, le attività per essere **tassabili** devono essere individuate in base ad elementi oggettivi quali una **combinazione di atti** consistenti sia nell'**organizzazione** di **fattori produttivi** capitale e/o lavoro che in una **sequenza** di acquisti e rivendite che si manifesti in un arco di tempo definito e definibile.

Anche la **CTR di Venezia, con la sentenza n.118 del 9 novembre 2000** ha avuto modo di analizzare un caso similare affermando come non sia riscontrabile la figura dell'imprenditore laddove un soggetto svolga operazioni speculative isolate in assenza di operazioni preordinate alla successiva rivendita.

Da ultimo, si segnala come l'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. n.5/E del 24 gennaio 2001 n. 5**, abbia **escluso la natura commerciale** dei proventi che un'associazione senza scopo di lucro consegue dalla vendita all'asta di opere ricevute a titolo di liberalità. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la vendita non costituisce attività commerciale (e, come tale, non è imponibile), dal momento che in essa non è rinvenibile *"l'elemento dell'intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale"*.

In ogni caso, occorre che “*la vendita all'asta non richieda l'impiego di mezzi organizzati professionalmente né nessuna rilevanza autonoma nell'ambito di un'iniziativa volta a liquidare beni acquisiti nella sfera della attività istituzionale propria dell'associazione*”.

IVA

Resi di beni da parte del soggetto comunitario con intrastat variabile

di Marco Peirolo

La normativa applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intracomunitarie **non disciplina** espressamente le variazioni dell'imponibile e/o dell'imposta.

In forza, tuttavia, del rinvio generale previsto dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. n. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE **si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.**

Come noto, tale norma contempla:

- le **variazioni in aumento**, con l'**obbligo** del soggetto passivo di adempiere agli obblighi in materia di IVA (fatturazione, registrazione, ecc.) quando, successivamente all'emissione della fattura, l'ammontare imponibile o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo;
- le **variazioni in diminuzione**, con la **facoltà** del soggetto passivo di ridurre l'ammontare imponibile dell'operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. Tali variazioni non sono applicabili decorso **un anno** dall'effettuazione dell'operazione se dipendenti dal **sopravvenuto accordo delle parti**.

In caso di **reso**, dovuto a **difetti e vizi** dei beni venduti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di variazione può essere effettuata in applicazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè **anche dopo un anno dalla cessione**, in quanto la rettifica **discende da precisi obblighi posti a carico del venditore** ai sensi degli 1490 ss. c.c. (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646). La nota di variazione è, infatti, giustificata dalla **responsabilità contrattuale del venditore** prevista dall'art. 1453 c.c., che dà luogo alla **risoluzione del contratto per inadempimento**.

In ambito intracomunitario, se **a rendere i beni è il soggetto comunitario**, il reso dà luogo alla **rettifica di una cessione intracomunitaria**, fatturata dal soggetto italiano in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993 (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464,

§ B.10.3).

L'operatore nazionale:

- ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972) con un'apposita annotazione di **rettifica in diminuzione**, che riduce l'ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello **stesso periodo di riferimento** in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale;
- se ha operato la variazione in diminuzione, deve presentare il **modello INTRA 1-ter** ai fini sia fiscali, sia statistici, indicando il **codice "2"** nella colonna relativa alla **natura della transazione**;
- anche se non ha effettuato la variazione in diminuzione, deve **ridurre** del corrispondente ammontare la **disponibilità del plafond** per effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza applicazione dell'IVA.

Nell'ipotesi in cui i beni oggetto di reso, anziché rientrare in Italia, siano **ceduti ad altro soggetto comunitario**, occorre distinguere a seconda che il cessionario sia identificato:

- nello **stesso Stato membro** dell'acquirente originario;
- ovvero, in un **diverso Stato membro**.

La distinzione rileva ai soli fini INTRASTAT, in quanto – in entrambi i casi – il soggetto italiano effettua:

- la **rettifica** (facoltativa) della precedente cessione intracomunitaria, secondo le modalità esposte, riducendo del corrispondente ammontare la **disponibilità del plafond** anche se non opera la variazione;
- una **nuova cessione intracomunitaria**, per la quale deve essere emessa la fattura con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento; tale cessione **concorre alla formazione del plafond**.

Riguardo, invece, alla compilazione degli **elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari** di beni, in caso di consegna della merce:

- nello **stesso Stato membro** in cui già si trovano, deve essere operata, **ai soli effetti fiscali**, la rettifica dell'operazione originaria mediante il **modello INTRA-1 ter**, nonché presentato un **nuovo modello INTRA-1 bis** per la cessione al successivo acquirente;
- in un **diverso Stato membro**, i suddetti obblighi di rettifica e di presentazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti agli **effetti sia fiscali, sia statistici**, indicando il **codice "2"** nella colonna relativa alla **natura della transazione**.

AGEVOLAZIONI

La circolare n. 9/E “allarga” il bonus dipendenti

di Luca Vannoni

Dopo i primi chiarimenti di “sistema” contenuti nella [circolare 8/E del 28 aprile 2014](#), l’Agenzia dell’Entrate torna ad affrontare, questa volta in modo capillare, il credito IRPEF, introdotto per il 2014 dal DL 24 aprile 2014 n.66, mediante la [circolare 14 maggio 2014, n. 9/E](#).

La circolare, in particolare, affronta, nella forma della domanda – risposta, molti dei dubbi sorti, e non chiariti dal precedente provvedimento, suddividendoli in 4 macro aree:

1. **soggetti beneficiari**,
2. **calcolo del credito**,
3. **coordinamento con altre misure agevolate**
4. **e altre questioni**.

Analizziamo gli aspetti più interessanti.

Riguardo ai **soggetti beneficiari**, dopo aver chiarito che il credito spetta anche a soggetti fiscalmente non residenti in Italia e titolari di redditi imponibili nel nostro Stato e che il credito è rapportato ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, l’Agenzia delle Entrate regolamenta la fruizione del credito per i percettori di ammortizzatori sociali, in quanto compatibili con la misura fiscale essendo redditi, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del TUIR, della stessa categoria di quelli sostituiti: l’ente erogatore dovrà riconoscere in via automatica il credito, avvalendosi dei dati a propria disposizione riguardante i redditi percepiti. La parte più interessante, più che sull’applicabilità su tali redditi, riguarda la possibilità di applicare il credito sulla base dell’erogazioni effettuate nel corso del 2014, anche in assenza di prestazione di lavoro, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

In ottica estensiva, il credito è considerato applicabile anche nel caso **degli interessi per i crediti di lavoro e della rivalutazione (art. 429c.p.c.)**, purché spettino le detrazioni per lavoro (anche in questo caso, a prescindere che vi sia stata una prestazione di lavoro nel corso del 2014).

Volgendo lo sguardo all’**applicazione del credito**, la regola è rappresentata dal **riproporzionamento in base al numero di giorni** lavorati nel corso del periodo di paga, fermo

restando la possibilità di ripartire l'importo del credito in base al numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato per gli affezionati agli 80 euro: per i rapporti di lavoro che si protraggono per tutto l'anno 2014, l'importo del credito di 640 euro potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

In caso di **precedenti rapporti di lavoro** diviene fondamentale la certificazione CUD ai fini delle verifiche: se il nuovo assunto non la trasmette al nuovo datore di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

Anche nel caso di **rapporti contemporanei**, come spesso capita con **le collaborazioni coordinate e continuative, il ruolo fondamentale per l'applicazione del bonus è individuato nel lavoratore**, tenuto a comunicare la presenza di altri redditi, sia per non duplicare il bonus, sia per verificare che non vi sia un superamento del limite massimo di reddito.

Per effettuare eventuali recuperi, **non è necessario attendere il conguaglio fiscale di fine anno**: il sostituto d'imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni per le somme che il sostituto corrisponde durante l'anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito e recuperarlo, in via anticipata rispetto al conguaglio, nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito.

Riguardo **ai limiti massimi per il bonus**, anche i redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito. **Attenzione alle somme detassabili per incremento di produttività**, con aliquota secca del 10%: non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare il limite di 26.000 euro. Tuttavia, secondo l'Agenzia dell'Entrate, fermo restando la possibilità per i percettori di chiedere l'applicazione della tassazione ordinaria, *"ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta linda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti"*.

Convegno di aggiornamento

 Convegno interattivo di 1 giornata

UNICO 2014 CASO PER CASO

La corretta determinazione delle imposte, la "fedele" compilazione della dichiarazione

BUSINESS ENGLISH

Tax return: come tradurre la denuncia dei redditi in inglese

di Stefano Maffei

In Italia, per i commercialisti (*accountants*) e i contribuenti (*taxpayers*) maggio è per tradizione il mese della **dichiarazione dei redditi** (*tax return* o *tax statement*).

Familiarizziamo dunque con la **terminologia** relativa alla **compilazione** (*preparation*) e alla **presentazione** (*filing*) della dichiarazione dei redditi al fine del pagamento dell'imposta sui redditi (*income tax*). Un cliente straniero con redditi in Italia potrebbe rivolgersi a voi per sapere se sia tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi – *Do I have to file a tax return?* – e quale sia la tempistica di riferimento – *When should I file a tax return?*

Punto di riferimento fondamentale nel calcolo della *income tax* è il **taxable income** (che potremmo tradurre con ‘reddito imponibile’): a seconda delle normative di riferimento il reddito complessivo includerà diverse voci (*items*) tra cui *wages, salaries, dividends, pensions, capital gains*. Negli Stati Uniti, curiosamente, nei moduli dell’IRS (*Internal Revenue Service*) è presente anche un quadro apposito per le vittorie ai giochi d’azzardo (*gambling winnings*).

Attenzione alla **traduzione di ‘nucleo familiare’**: io suggerisco *household* mentre va evitato assolutamente l’utilizzo di *family* che si riferisce agli aspetti sociali e personali della vita familiare. Utilizzate *dependants* per identificare i familiari a carico.

È complicato offrire una traduzione per i **concetti di ‘deduzione’ e ‘detrazione’**, perché i vocaboli inglesi *exemption, deductions e allowances* si riferiscono – seppur con modalità diverse – a meccanismi che incidono sul reddito lordo, e non direttamente sull’imposta. Ci ritorneremo più ampiamente in una prossima occasione.

La normativa fiscale di ogni Paese prevede regole speciali nel caso di **decesso del contribuente**: *if a taxpayer died before filing a return for 2013, the taxpayer’s spouse may have to file and sign a return for that taxpayer*. Notate che *spouse* è la traduzione, piuttosto formale, di *coniuge*.

Da ultimo, le istruzioni di compilazione possono prevedere **arrotondamenti**, secondo meccanismi piuttosto intuitivi: *To round, drop amounts under 50 cents and increase amounts from 50 to 99 cents to the next dollar.*

Per spunti e terminologia sull’inglese commerciale visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it.

